

FOGLIO INFORMATIVO

Locazione di cassette di sicurezza

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
 Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma
 Telefono: +39 060.060
 Sito internet: www.bnl.it
 Contatti: <https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti>
 Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
 Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CHE COS'E' LA LOCAZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA

Con il servizio di locazione di Cassette di Sicurezza la Banca mette a disposizione del Cliente un contenitore, la Cassetta di Sicurezza, e ne garantisce l'integrità; la Cassetta è collocata in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o dispositivi di allarme, e il Cliente può introdurvi, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il Cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni conservati nella Cassetta secondo le modalità contrattualmente concordate con la Banca. Non si possono depositare in Cassetta cose che possano costituire pericolo di qualsiasi genere o comunque arrecare danno, pregiudizio o disturbo.

La Banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito inteso come evento assolutamente imprevedibile.

Il canone delle Casette di Sicurezza, calcolato in base al volume della Cassetta, al numero di cointestatari / delegati e a eventuali scontistiche previste per specifiche tipologie di conto corrente di regolamento, viene pagato in via anticipata su base annuale, nella misura prevista dal contratto o nelle successive variazioni. Il canone della Cassetta e i suddetti costi indicato sono regolati mediante addebito sul conto corrente BNL indicato dal Cliente. Il canone della Cassetta è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore a 5.164,57 euro. Qualora il Cliente richieda di poter custodire cose di valore complessivo maggiore del predetto importo, è previsto il pagamento di una maggiorazione del canone.

I principali rischi del servizio sono:

- lo smarrimento della chiave o della tessera recante il numero della cassetta. Nei casi di perdita o smarrimento, il Cliente deve darne immediatamente comunicazione alla Banca, in forma scritta; le spese di sostituzione della serratura e di duplicazione della tessera sono a carico del Cliente
- eventi pregiudizievoli per le cose contenute nella Cassetta (sottrazione, danneggiamento o distruzione, totale o parziale, delle cose contenute nella Cassetta), per un valore superiore al massimale assicurato

CONDIZIONI ECONOMICHE

Voci di costo	
Canone annuo IVA inclusa (1) (2)	- € 10 per decimetro cubo (dmc) per cassette fino a 25 dmc, con un minimo di € 100 - € 9 per decimetro cubo (dmc) per cassette da 25,01 a 35 dmc, con un minimo di € 250 - € 8 per decimetro cubo (dmc) per cassette da 35,01 a 50 dmc, con un minimo di € 315 - € 7 per decimetro cubo (dmc) per cassette oltre i 50 dmc, con un minimo di € 400
Diritto, a titolo di rimborso di maggiori spese, per ogni persona cointestataria o delegata non superiore a (3)	€ 5,16
Costo assicurazione per custodia di cose di valore fino a € 10.329,14, per la parte eccedente il limite standard di € 5.164,57 (4)	4 % annuo
Costo assicurazione per custodia di cose di valore superiore a € 10.329,14 e fino a € 129.000, per la parte eccedente € 10.329,14 (4)	6 % annuo
Apertura forzata della cassetta ai fini di verifica del contenuto per esigenze di sicurezza ed a seguito di perdita della chiave e/o di sostituzione della chiave smarrita dall'utente	A carico del cliente le spese effettivamente sostenute (5)
Invio documenti di trasparenza in formato cartaceo (6)	€ 1,00
Invio documenti di trasparenza in formato elettronico (6)	€ 0,00

Foglio Informativo

NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE

(1) Nel canone è compresa un'assicurazione del valore commerciale di € 5.164,57.

(2) Nel computo dei canoni viene effettuato l'arrotondamento all'unità superiore.

(3) Si aggiunge al canone annuo IVA inclusa.

(4) Il valore complessivo assicurabile dei beni conservati in cassetta non può eccedere il limite massimo di € 129.000,00.

Per custodia di cose di valore eccedente il limite standard di € 5.164,57 e fino a € 10.329,14 è prevista una maggiorazione del 4 % su base annua.

Per custodia di cose di valore eccedente € 10.329,14 e fino a € 129.000,00 è prevista una maggiorazione del 6 % su base annua.

(5) Spese indicate in fattura nei confronti del tecnico che ha eseguito l'intervento di apertura forzata e sostituzione della serratura della Cassetta di Sicurezza.

(6) I documenti di trasparenza (Documento di Sintesi periodico e Rendiconto) sono trasmessi annualmente. Il rendiconto del servizio di locazione della Cassetta di Sicurezza è trasmesso insieme al rendiconto del conto corrente di regolamento della Cassetta.

COSTO COMPLESSIVO PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO

Il costo complessivo per il servizio di locazione per il periodo di riferimento è il corrispettivo comprensivo

- del canone annuo calcolato in base al volume della cassetta
- delle eventuali ulteriori spese relative a:
 - presenza di cointestatari e/o delegati
 - beni assicurati oltre il valore standard
 - invio documentazione di trasparenza periodica

che il Cliente versa alla Banca per l'utilizzo del Servizio di Casette di Sicurezza. Detto corrispettivo viene regolato con addebito sul conto corrente del Cliente

es. Per una cassetta di 30 dmc locata con contratto annuale, intestata a due soggetti, contenente beni assicurati per un valore pari a 15.000€, il costo complessivo sarà pari a:

- canone annuo IVA inclusa: $9€ \times 30 \text{ dmc} = 270€$
- maggiori spese per presenza cointestatari: 5,16€
- costo per maggior valore beni assicurati: $(10.329,14€ - 5.164,57€) \times 4\% + (15.000€ - 10.329,14€) \times 6\% = 20,66€ + 28,02€ = 48,68€$
- costo per invio DDS di fine anno: 1€

Costo complessivo annuo = 324,84€

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Sia la Banca che il Cliente possono recedere dal contratto.

Nel caso di recesso da parte del Cliente, è necessaria una disdetta scritta, consegnata all'addetto al servizio o spedita tramite lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto ha la durata di un anno e decorre dal 1° giorno del mese in cui viene stipulato. Se la Banca non riceve dall'Utente tale disdetta, nei tempi e nelle modalità indicate, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale a quello originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.

La disdetta non ha effetto, e quindi si considera come non ricevuta dalla Banca, se alla data di scadenza del contratto, il Cliente non ha riconsegnato la Cassetta e la relativa chiave in perfetto stato di funzionamento, oltre alla tessera.

La Banca può recedere dal contratto in qualunque momento, senza necessità di addurne i motivi, comunicandolo al Cliente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 15 giorni; in questo caso la Banca restituisce al Cliente la parte del canone già pagata, corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.) a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

FOGLIO INFORMATIVO

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell'infrazione, ammontare, durata, etc.) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

LEGENDA

Canone di locazione	E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla Banca per l'utilizzo del Servizio di Cassette di Sicurezza. Detto corrispettivo viene regolato con addebito sul conto corrente del cliente.
----------------------------	---